

Settore 1

Contenzioso, Affari Generali, Scuola e Cultura

Capitolato speciale per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole di primo e secondo grado, residenti a Soverato Superiore.

Anno scolastico 2023/2024

CIG - Z353950231

Sommario

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO	2
ART. 2 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	2
ART. 3 – FINALITÀ DEL SERVIZIO	2
ART. 4 – REFERENZE DEL SERVIZIO	2
ART. 5 – DURATA DEL SERVIZIO	2
ART. 6 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	3
ART. 7 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO	4
ART. 8 – ONERI DELL’AFFIDATARIO	6
ART. 9 – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI	6
ART. 10 – PAGAMENTI	7
ART. 11 – COPERTURA ASSICURATIVA	7
ART. 12 – ASSICURAZIONE DEL PERSONALE	8
ART. 13 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO	8
ART. 14 – VERIFICHE E CONTROLLI	8
ART. 15 – SANZIONI E PENALITÀ	8
ART. 16 – GARANZIA DEFINITIVA	9
ART. 17 – STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI	9
ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	9
ART. 19 – DISDETTA DEL CONTATTO DA PARTE DELL’AFFIDATARIO	10
ART. 20 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	10
ART. 21 – CESSIONE DEL CONTRATTO	10
ART. 21 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	10
ART. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI	10
ART. 23 – AVVIO DI URGENZA DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULA DEL CONTRATTO	10
ART. 24 – TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI	11
ART. 25 – CONTROVERSIE	11
ART. 26 – NORMA DI RINVIO	11

Capitolato speciale per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole di primo e secondo grado, residenti a Soverato Superiore. Anno scolastico 2023/2024
CIG - **Z353950231**

Art. 1 – Oggetto del servizio

Il servizio ha per oggetto il trasporto scolastico per gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado, residenti nel Comune di Soverato Superiore, per l'anno scolastico 2023-2024, frequentanti la scuola secondaria di primo e secondo grado di Soverato Marina.

Il servizio in oggetto dovrà svolgersi in osservanza di quanto contenuto nel presente *Capitolato*, nonché tenere conto di quanto previsto in materia di retribuzione, assistenza, previdenza, igiene e sicurezza per il personale impiegato (anche se soci di cooperative) e comunque tutta la normativa vigente sulle tematiche coinvolte nell'oggetto di appalto.

La Stazione Appaltante riconoscerà all'Affidatario il corrispettivo massimo di €14.850,00 (I.V.A. 10% esclusa).

L'importo stimato non impegna in alcun modo la Stazione appaltante al suo raggiungimento, per tale motivo nulla avrà a pretendere l'Affidatario oltre al pagamento dei servizi prestati, a prezzo e condizioni pattuiti.

Art. 2 – Caratteristiche del servizio di trasporto scolastico

Il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi ad ogni effetto "*servizio pubblico*", ai sensi della Legge 12/06/1990, n. 146 e s.m.i., pertanto per nessun motivo può essere sospesa o abbandonata l'erogazione, fatte salve le interruzioni comunicate dalla Stazione Appaltante, con un preavviso di almeno 24 ore e le interruzioni del calendario scolastico.

Tale servizio rientra tra i servizi di trasporto autorizzati atipici, regolati dalle norme vigenti in particolare il D.M. Trasporti del 20/12/1991 n. 448 e s.m.i..

Art. 3 – Finalità del servizio

Il servizio di cui all'oggetto comprende il trasporto degli alunni ammessi al servizio, dal punto di raccolta individuato, alla sede scolastica d'appartenenza e ritorno, secondo le modalità indicate in questo *Capitolato*.

Art. 4 – Referenze del servizio

L'Affidatario dovrà, all'atto della stipula del contratto, comunicare il nominativo del Referente del Servizio (e di un suo eventuale sostituto) che sarà l'unico referente per la Stazione Appaltante in ordine a comunicazioni ed attività pertinenti al servizio contenute nel presente *Capitolato*, nonché eventuali clausole contrattuali; l'Affidatario dovrà fornire recapito telefonico utile per l'immediata rintracciabilità del Referente del Servizio.

Art. 5 – Durata del servizio

Il servizio per l'anno scolastico 2023-2024 è indicativamente dal 10 gennaio 2023 al 22 dicembre 2024, secondo il calendario scolastico della Regione Calabria e dai calendari deliberati dai Consigli di Istituto.

La Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere, per tutta la vigenza contrattuale, l'effettuazione di maggiori o minori prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, alle medesime condizioni previste dal presente capitolato.

L'Affidatario ha l'obbligo di garantire il servizio, anche alla scadenza del contratto e alle medesime condizioni, fino a quando la Stazione Appaltante non abbia provveduto a nuovo affidamento.

Art. 6 – Svolgimento del servizio

Il servizio (di trasporto scolastico) deve essere effettuato regolarmente tutti i giorni di scuola da lunedì a sabato.

Gli alunni, a fine giornata scolastica, devono trovare il mezzo di trasporto scolastico pronto ad attenderli: fine lezione ore 13:30.

L'elenco definitivo degli alunni ammessi al servizio - per l'anno scolastico 2023/2024, sarà comunicato all'Affidataria prima dell'inizio del servizio.

L'accesso al bus deve avvenire in sicurezza, presso il punto di raccolta individuato e di seguito specificato. Il mezzo di trasporto utilizzato deve garantire il posto a sedere a tutti aderenti al servizio.

N.B. E' vietato il trasporto in piedi.

I punti di raccolta, individuati durante il servizio svolto negli anni scolastici precedenti, vengono confermati anche per l'anno e sono: Soverato Superiore (Via Paoello), Soverato Marina (Via C. Amirante)

Il servizio potrà subire variazioni di orario, numero degli alunni aderenti e frequenza delle corse, al verificarsi di circostanze non prevedibili e/o in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare e/o su decisione dell'Autorità Scolastiche, nell'ambito dell'autonomia scolastica di ogni istituto e/o norme ministeriali e l'Affidatario dovrà farvi fronte.

Ogni eventuale situazione particolare o modifica, dovrà essere concordata con i competenti uffici della Stazione Appaltante (Uffici del Settore 1° - "Contenzioso, Affari Generali, Scuola e Cultura").

Non sono consentite soste e/o fermate durante il percorso pattuito, in particolare è vietato effettuare rifornimento di carburante, manutenzione e quanto altro comporti immotivato ritardo, intralcio o pericolo al regolare svolgimento del servizio.

Al servizio accedono solo gli alunni aderenti ed indicati nell'apposito elenco predisposto dal competente ufficio della Stazione Appaltante e comunicato all'Affidatario; variazione sopraggiunte nel corso dell'anno scolastico, saranno comunicate tempestivamente. Non è consentito l'accesso su gli automezzi a persone estranee al servizio.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, in ogni momento e senza alcuna limitazione, di apportare variazioni all'itinerario e/o alla percorrenza chilometrica (in più o in meno) con conseguente rideterminazione di chilometraggio giornaliero e corrispondente variazione del corrispettivo.

Art. 7 – Disciplina del servizio

a) Il servizio di trasporto scolastico dovrà essere svolto dall'Appaltante in proprio conto e a proprio rischio, con uso di organizzazione e personale propri.

b) L'Appaltante dovrà essere in possesso, a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facoltà di compera (*leasing*), dell'automezzo necessario per l'espletamento del servizio, più uno di riserva, con le stesse medesime caratteristiche.

L'automezzo deve disporre di almeno n. 20 posti a sedere ed essere idoneo a quanto previsto dal D.M. 31/01/1997. In caso di un maggior numero di utenti ammessi al trasporto, l'Appaltante dovrà provvedervi con mezzo idoneo.

c) L'Appaltatore dovrà garantire - in caso di guasto meccanico, incidente od altro evento - la disponibilità di altro automezzo funzionante, avente le stesse caratteristiche di quello in uso, da adoperarsi in sostituzione di quello non funzionante. Il servizio dovrà essere sempre garantito, pertanto è obbligo dell'Appaltante sostituire l'automezzo, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità e maggiori spese.

d) L'automezzo utilizzato per l'espletamento del servizio, dovrà corrispondere alle vigenti disposizioni di legge in materia, sia per tipologia e autorizzazioni, che per caratteristiche tecniche; dovrà essere immatricolato in conformità del servizio in oggetto, riconosciuto idoneo dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile, nonché abilitato al trasporto di un numero adeguato di studenti, oltre al conducente.

All'interno del mezzo dovrà essere indicato il numero dei posti disponibili.

e) Qualsiasi modifica all'automezzo adibito al servizio in questione, dovrà essere approvata e

collaudata dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile.

f) L'Affidatario:

f.1) avrà l'obbligo di osservare puntualmente tutte le disposizioni concernenti il veicolo in servizio, in particolare le norme di sicurezza, sia inerenti lo stato di efficienza che la

c 'obbligo, in particolare, di rispettare quanto stabilito con il D.M. 31/01/1997,
o recante "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e s.m.i.;

n f.2) dovrà essere in regola con tutte le disposizioni vigenti in materia di trasporto
d scolastico, osservare i disposti di cui al D.M. 20/12/1991, n. 448, D.M. 31/01/1997
o e la successiva Circolare Esplicativa 11/03/1997, n. 23, in materia di trasporto
t scolastico;

t f.3) dovrà adeguarsi, se richiesto dalla Stazione Appaltante, a eventuali variazioni
a orarie che dovessero essere deliberate dalle Istituzioni Scolastiche o verificarsi
d nell'anno scolastico per scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della
i scuola o altre circostanze, oggetto di comunicazione preventiva (almeno n. 2 giorni)
della Stazione Appaltante. In ipotesi di modifica dell'orario di lezione (anche
m occasionale) ne verrà data tempestiva comunicazione all'Affidatario, il quale dovrà,
c in ogni caso, garantire in ogni caso, garantire il servizio nelle ore comunicate,
o senza pretendere alcun compenso aggiuntivo;

n f.4) dovrà garantire, per la durata del contratto e dell'orario giornaliero del servizio,
d la presenza e/o la pronta reperibilità di propri operatori, per le eventuali tempestive
o modifiche al programma di trasporto, che potranno essere comunicate anche
t telefonicamente dalla Stazione Appaltante;

t f.5) avrà onere di trasportare unicamente gli allievi aventi diritto e non dovrà
a permettere l'accesso all'automezzo a persone estranee al servizio;

d f.6) dovrà garantire entrata e uscita degli alunni dall'automezzo, in modo ordinato e
i senza incidenti, per i quali la Stazione Appaltante sin da ora declina qualsiasi
responsabilità;

m f.7) dovrà informare tempestivamente la Stazione Appaltante di eventuali
a inconvenienti e/o incidenti verificatesi durante l'effettuazione del servizio e/o
r qualsiasi altro fatto che abbia coinvolto il mezzo e/o terzi e/o gli alunni, nonché
c riguardo eventuali interruzioni, sospensioni o variazioni del servizio;

i f.8) è obbligata a garantire il controllo e l'ispezione del servizio da parte del
a personale autorizzato dalla Stazione Appaltante, che potrà anche senza preavviso
accedere al servizio e all'automezzo per verifiche di qualità del servizio svolto
dall'Affidataria;

L'Affidatario ha l'obbligo di assicurare ogni automezzo impiegato per il servizio, contro i
rischi da responsabilità civile derivanti dalla circolazione stradale, ai sensi del D.Lgs.
v. 07/09/2005, n. 209, Titolo X "Assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei
a natanti" e ss.mm.ii.

g) L'affidataria avrà l'onere di provvedere a rifornimento, manutenzione (ordinaria e straordinaria),
interventi di carrozzeria o comunque necessari all'ottimale erogazione del servizio, per tutta la sua
durata.

h) L'Affidataria dovrà avvalersi di personale idoneo, in possesso di requisiti e abilitazioni
professionali (in corso di validità) previste dalle vigenti leggi in materia del servizio in oggetto e
quanto disposto nel D.Lgs. 04/03/2014, n. 39, in riferimento al quale dovrà fornire opportuna
certificazione.

i) L'Affidataria curerà che il conducente e, in generale, il personale utilizzato per il servizio, adoperi
modi, maniere, comportamentali e linguaggio adeguati alla presenza di minori, in particolare dovrà
premurarsi di evitare:

- l'uso di gesti e/o parole volgari, anche se nell'intento di richiamare all'ordine gli alunni;
- di far accedere all'autoveicolo adibito al solo trasporto scolastico, persone estranee al servizio stesso, nonché personale non preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante;

- che, durante il servizio, si fumi sull'autobus e/o si faccia uso del telefono cellulare (fosse anche telefono di servizio);
 - che si effettuino fermate e/o variazioni del percorso stabilito, non attinenti l'ottimale espletamento del servizio e non preventivamente concordate con il competente ufficio della Stazione Appaltante.
- m) La Stazione Appaltante potrà pretendere la sostituzione del personale impiegato che non osservi il contegno adeguato con gli alunni del servizio.
- n) L'Affidataria nello svolgimento dei suoi doveri dovrà adoperare la massima diligenza e, anche di sua iniziativa, approntare ogni e qualsiasi provvedimento atto ad evitare danni a persone e/o cose.

Art. 8 – Oneri dell'Affidatario

Sono a carico dell'Affidatario i seguenti oneri per:

- personale, in base ai contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché le clausole dell'accordo integrato di categoria ed oneri corrispondenti;
- acquisto, manutenzione, riparazione, revisione e per i consumi, riferite a tutti i mezzi adibiti al servizio;
- rimessa-garage per il ricovero mezzi;
- imposta e/o tassa, anche connessa al tipo di servizio svolto;
- danni a terzi o alla Stazione Appaltante causati da personale o mezzi dell'Affidatario durante lo svolgimento del servizio;
- danni causati dagli alunni e, in genere, da terzi;
- servizio sostitutivo di emergenza;
- stipula e registrazione del contratto.

L'Affidatario si impegna a rispettare e far rispettare ai propri collaboratori - per quanto compatibili - gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e nel "Codice di comportamento di Ente" adottato dal Comune di Soverato (Stazione Appaltante) con deliberazione della Giunta Comunale, pena la risoluzione del contratto. Tale documento, si intende conosciuto ed accettato con la sottoscrizione del presente *Capitolato*.

Art. 9 – Responsabilità verso terzi

L'Affidatario:

- si obbliga a sollevare la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi;
- è sempre responsabile, sia verso la Stazione Appaltante che verso terzi, nell'esecuzione del servizio;
- risponderà, per intero, dei sinistri che possano colpire l'alunno durante il trasporto scolastico e della perdita o della rottura delle cose che l'alunno porta con sé, esonerando la Stazione Appaltante da ogni conseguenza civile o penale;
- risponderà dei danni a persone e cose, comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.

L'Affidatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante di tutti gli incidenti che dovessero verificarsi durante il trasporto, anche nel caso in cui non ne sia derivato alcun danno. Per le responsabilità dell'Affidatario, si richiama il contenuto dell'art. 1681 del Codice Civile, precisando che il momento iniziale della responsabilità non si identifica con quello della partenza e la responsabilità non è limitata all'effettiva durata del movimento del mezzo di locomozione, ma si debbono considerare avvenuti durante il viaggio i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate.

L’Affidataria dovrà garantire idonea copertura assicurativa R.C.A. ed R.C.T. per il servizio di cui trattasi, a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi di cui al successivo articolo 11.

Art. 10 – Pagamenti

Il pagamento della prestazione e ogni onere incluso, sarà effettuato mensilmente, previa presentazione di fattura elettronica; nella fattura è necessario vi sia indicato:

- C.I.G.: **Z353950231**
- Codice Univoco pertinente della Stazione Appaltante: CJCZZ8;
- importo complessivo per il mese di riferimento;

L’Affidatario comunica, prima dell’emissione della prima fattura, gli estremi utili del conto corrente destinato a ricevere il pagamento delle fatture; in caso di modifica di questo dato, se ne deve dare tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante.

Art. 11 – Copertura assicurativa

È fatto obbligo all’Affidatario di stipulare e presentare agli uffici comunali entro l’attivazione del servizio, con riferimento ai beni a qualunque titolo utilizzati, tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente. Dette polizze dovranno avere decorrenza entro la data di attivazione del servizio.

È fatto ulteriormente obbligo di stipulare gli opportuni contratti di assicurazione RCA per il mezzo di trasporto usato per il trasporto scolastico e di mantenerli in essere per l’intero periodo di affidamento.

Inoltre l’Affidatario, contestualmente all’attivazione del servizio, è obbligata a produrre apposita polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile terzi e prestatori d’opera (RCT/O) in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente capitolato (inclusi atti aggiuntivi, integrativi e/o modificativi). In particolare, detta polizza tiene indenne l’Affidatario, ivi compresi i relativi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per i danni cagionati a terzi, ed al proprio personale, per morte, lesioni personali e per danneggiamento a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta con i seguenti massimali minimi:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per un massimale unico di copertura non inferiore a €3.000.000,00 (per ogni sinistro; per personale; per danni a cose o animali)
- Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) con un massimale per sinistro e condizioni normative adeguate all’attività oggetto del presente capitolato: €2.000.000,00 per sinistro, €1.000.000,00 per persona.

La polizza dovrà prevedere clausola espressa di rinuncia alla rivalsa nei confronti della stazione Appaltante.

Art. 12 – Assicurazione del personale

L’Affidatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all’assicurazione del proprio personale occupato nel servizio oggetto del presente *Capitolato* e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio e danni arrecati eventualmente dal personale a persone e cose, sia della Stazione Appaltante che di terzi in dipendenza di colpe nell’esecuzione del servizio stabilito, pertanto l’Affidatario, nel redigere l’offerta tiene conto degli obblighi connessi in materia di sicurezza, protezione e condizione di lavoro.

Art. 13 – Sospensione del servizio

L’Affidatario non potrà, per nessuna ragione, sospendere o interrompere il servizio di sua iniziativa.

Quando, per cause di forza maggiore dipendenti da fatti naturali o da fatti umani di grande rilevanza l’Affidatario non possa espletare il servizio, deve darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante.

E’ fatta salva la facoltà per la Stazione Appaltante, nel caso si verificassero siffatti eventi eccezionali o la sospensione dell’attività didattica della scuola o motivi riconducibili a problemi della circolazione stradale, di modificare provvisoriamente percorsi e/o orari onde assicurare, anche parzialmente, il servizio di trasporto scolastico.

In caso di sciopero del personale dipendente dell’Affidatario, quest’ultimo deve assicurare comunque il trasporto scolastico, trattandosi di un servizio essenziale.

Art. 14 – Verifiche e controlli

Al fine di valutare l’andamento del servizio, i percorsi e le eventuali nuove esigenze che dovessero presentarsi durante il servizio, possono essere effettuate delle verifiche tra il Responsabile del servizio nominato dall’Affidatario (o un suo delegato) e il Responsabile designato dalla Stazione Appaltante, appartenente al competente ufficio di Settore e Servizio.

Potranno essere attivate, in collaborazione con l’Affidatario, altre forme di verifica dell’andamento del servizio come, ad esempio, questionari per gli alunni o altri strumenti atti a raccogliere informazioni e considerazioni sul servizio.

La Stazione Appaltante si riserva, in ogni momento, la facoltà di effettuare controlli per verificare se il servizio viene svolto in conformità del presente *Capitolato* e del contratto e, in caso di accertate inadempienze, si applicheranno le previsioni sanzionatorie di legge, oltre che quelle previste dal successivo art. 15.

Art. 15 – Sanzioni e penalità

L’Affidatario, nell’esecuzione del servizio avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio stesso.

Tutte le infrazioni agli obblighi che derivano da disposizioni legislative e regolamentari, da ordinanze comunali e dal presente capitolato saranno accertate dagli incaricati del Comune mediante relazione al responsabile del servizio di cui all’art. 4.

Per negligenze e deficienze accertate che compromettano efficacia e/o efficienza del servizio, la Stazione Appaltante applicherà una penale di importo variabile tra i 150,00 e i 500,00 euro in ragione della gravità dei fatti;

L’applicazione della penalità è preceduta da contestazione dell’inadempienza all’Affidatario, che avrà facoltà di presentare proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della contestazione.

Delle controdeduzioni accolte, se ne darà comunicazione entro il termine di 30 giorni dal loro pervenire, in caso contrario esse saranno da intendersi non accolte e sarà applicata la penalità.

In particolare per ogni corsa non effettuata, salvo casi di forza maggiore non imputabile all’Affidatario, è stabilita la penale giornaliera così come segue:

- da 150,00 a 300,00 euro per ogni corsa non effettuata o con ritardo tale da compromettere la funzionalità del servizio;
- da 301,00 a 500,00 euro per inadempienze che provochino grave pregiudizio al funzionamento del servizio o per contegno non riguardoso e corretto verso l’utenza.

Il provvedimento sarà assunto dal Responsabile del Settore I° e notificato all’Affidatario in via amministrativa.

La Stazione Appaltante procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento.

L’applicazione della penalità è indipendente ai diritti spettanti alla stazione appaltante per eventuale violazione contrattuale.

Qualora l’inadempienza riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione.

Art. 16 – Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Affidatario dovrà costituire una garanzia pari al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'all'art. 103 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (di seguito "Codice"), a sua scelta tra cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 dello stesso decreto legislativo, che resterà vincolata a favore della Stazione Appaltante fino al termine del periodo contrattuale e comunque del servizio.

Ove non sussistano contestazioni formali tra le parti, la garanzia prestata sarà svincolata alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o inadempienze da parte dell'Affidatario.

Art. 17 – Stipula del contratto e spese contrattuali

Il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32 comma 14, del "Codice".

Ove nel termine fissato all'Affidatario egli non abbia ottemperato a tutto quanto richiestogli e non si sia presentata alla stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito e per tempo comunicato, la Stazione Appaltante, previa diffida ad adempiere in un termine perentorio, procederà alla revoca dell'aggiudicazione.

Qualsiasi spesa inerente il contratto o conseguente a questo sarà a carico dell'Affidatario, che si assume completo ed esclusivo carico di tutte le imposte e tasse relative all'appalto in oggetto con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivategli nei confronti della Stazione Appaltante.

Alla scadenza dei termini di durata del servizio è prevista l'opzione ai sensi di legge di rinnovo, per ulteriori due anni.

Art. 18 – Risoluzione del contratto

Qualora la Stazione Appaltante decida di sopprimere o sospendere il servizio per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo, si darà luogo alla risoluzione del contratto.

E' facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto e provvedere al servizio direttamente o ricorrendo ad altra impresa, trattenendo la cauzione definitiva, nei seguenti casi:

- a) scioglimento, cessazione o fallimento dell'Affidatario;
- b) perdita in capo all'Affidatario dei requisiti di idoneità alla professione di trasportatore di passeggeri su strada prescritti dalla legge o dei requisiti di cui alla normativa di riferimento vigente;
- c) l'Affidatario non inizi l'esercizio del servizio nel termine fissato o, iniziato, lo abbandoni o lo interrompa o comunque lo effettui con ripetute e gravi irregolarità, non dipendenti da forza maggiore;
- d) l'Affidatario non ottemperi alle direttive emanate in materia di trasporto pubblico locale;
- e) l'Affidatario si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo o gestionale;
- f) l'Affidatario impedisca o renda artificialmente difficili i controlli e le ispezioni al servizio da parte del personale autorizzato dalla Stazione Appaltante;
- g) gravi inadempimenti non eliminate dopo due diffide formali;
- h) sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio;
- i) continua e ingiustificata violazione di orari e percorsi previsti dal presente *Capitolato* o loro effettuazione fuori dai tempi convenuti;
- j) l'Affidatario infranga gli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo della Stazione Appaltante;
- k) l'Affidatario non ottemperi agli obblighi stabiliti dal presente *Capitolato* in ambito assicurativo, sicurezza, regolarità e qualità dell'esercizio;

- l) l’Affidatario non osservi le disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante circa la procedura da seguire in caso di sinistri;
- m) l’Affidatario contravvenga agli obblighi inerenti il subappalto di cui al successivo art. 21;
- n) ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b), la risoluzione decorre dalla data in cui il fatto viene accertato, mentre nelle altre ipotesi vi sarà preventivamente n. 2 diffide di intimazione all’osservanza degli obblighi e la risoluzione diverrà esecutiva solo dopo esser spirato inutilmente il termine intimato e stabilito nella seconda diffida.

E’ fatta salva l’azione civile per il risarcimento degli eventuali danni.

Art. 19 – Disdetta del contatto da parte dell’Affidatario

Qualora l’Affidatario non voglia sottoscrivere il contratto o lo disdica prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, la Stazione Appaltante potrà rivalersi a titolo di penale su tutta la garanzia definitiva di cui al precedente art. 16 e verrà addebitata la maggior spesa eventualmente derivante dall’assegnazione del servizio ad altro operatore economico, a titolo di risarcimento danno, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.

Art. 20 – Clausola di salvaguardia

Qualora la risoluzione del contratto abbia luogo per causa imputabile all’Affidataria, è facoltà di quest’ultima proporre alla Stazione Appaltante, per il tempo necessario all’espletamento di nuova procedura per l’affidamento del servizio, il nominativo di Operatore Economico in possesso dei requisiti richiesti dal *Capitolato* e dalla normativa vigente sui temi oggetto del servizio, che sia comunque di gradimento alla Stazione Appaltante.

L’Operatore Economico subentrante presterà il servizio in via interinale, allo stesso prezzo dell’Affidatario e alle medesime condizioni.

Art. 21 – Cessione del contratto

E’ vietata la cessione anche parziale del contratto, pena la sua nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1 lett. d), del “*Codice*”.

Art. 22 – Trattamento dei dati

In ottemperanza al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e al Regolamento UE n. 679/2016 “*Regolamento generale sulla protezione dei dati personali - RGPD*”, i dati raccolti saranno utilizzati al solo fine dell’espletamento del servizio di cui al presente *Capitolato*.

L’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, informa l’affidatario che tratterà i dati contenuti nel contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 23 – Avvio di urgenza del servizio in pendenza di stipula del contratto

Trattandosi di servizio pubblico ove il mancato avvio in tempo utile potrebbe arrecare grave danno, la Stazione Appaltante si riserva di dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del *Codice*, ferma restando l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione.

Art. 24– Tracciabilità dei pagamenti

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i..

Art. 25 – Controversie

Per tutte le controversie tra il Comune di Soverato ed il soggetto Contraente, così durante l'esecuzione come al termine del contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Catanzaro.

Art. 26 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente *Capitolato*, si rinvia alle Leggi ed ai Regolamenti vigenti.